

## NOTIZIARIO N. 12 - 19 MARZO 2021

### AFFARI GENERALI

- ◆ Confimi Industria entra nel gruppo di lavoro M.P.M.I. esportazioni. pag. 3
- ◆ Abi e le Associazioni Imprenditoriali scrivono alle istituzioni per garanzie liquidità alle imprese e temporary framework. pag. 4
- ◆ Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: decreto-legge 13/3/2021, n. 30 e circolare del Ministero dell'Interno 16/3/2021, n. 15350. pag. 6
- ◆ "Il Mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale": libro del Cnel con i contributi di 16 autorevoli economisti, politici e giuristi. pag. 16

### FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Credito d'Imposta beni strumentali 2020-2023. pag. 17
- ◆ Nuova Sabatini 2021. pag. 19
- ◆ Voucher Tem Digitali. pag. 20
- ◆ ISI INAIL 2020. pag. 21
- ◆ Bonus pubblicità 2021. pag. 22
- ◆ Transizione digitale delle imprese artigiane. Pag. 23

### FORMAZIONE



- ◆ Formazione dirigenti. pag. 25
- ◆ Formazione per l'attribuzione della qualifica Pes/Pav da parte del datore (norma Cei En 50110-1 e Norma Cei 11-27). pag. 27
- ◆ Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione gru per autocarro. pag. 28
- ◆ COVID-19: responsabilità civili e penali delle figure aziendali coinvolte nella gestione del contagio e corretta gestione degli aspetti documentali. pag. 29
- ◆ Economia circolare & innovazione sociale nel settore meccanico: una sfida per il presente. pag. 30

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da COVID-19 o quarantena del figlio minore convivente: nuove misure in favore del genitore lavoratore valide fino al 30 giugno 2021. pag. 32
- ◆ Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e compilazione delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020: chiarimenti ministeriali. pag. 36
- ◆ "Nuovi meccanismi di automazione per la gestione delle domande di Cigo-Covid: miglioramenti su tempi, valutazioni e controlli" al via dal 18 marzo 2021: comunicato INPS. pag. 38
- ◆ Diffida accertativa nelle ipotesi di inadempimento contrattuale del datore di lavoro e di responsabilità solidale: chiarimenti dell'INL. pag. 41
- ◆ Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo: chiarimenti dell'agenzia delle entrate. pag. 43
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di febbraio 2021. pag. 49

**CONFIMI INDUSTRIA ENTRA NEL GRUPPO DI LAVORO M.P.M.I. ESPORTAZIONI**

Un importante riconoscimento a **Confimi Industria** che è entrata a far parte del **Gruppo di lavoro M.P.M.I.** (Micro, Piccole e Medie imprese) emanazione della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione.

Il Gruppo, che rappresenta una “piattaforma di dialogo” tra istituzioni governative e associazioni con l'obiettivo di favorire le esportazioni delle micro, piccole e medie imprese, include le seguenti istituzioni e confederazioni datoriali:

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Ministero dello Sviluppo Economico
- ICE
- Simest-Gruppo CDP
- ABI - Associazione Bancaria Italiana
- Alleanza delle Cooperative Italiane
- CNA
- Confagricoltura
- Confapi
- Confartigianato
- Confcommercio
- Confesercenti
- Confimi Industria
- Confindustria

Il Gruppo di Lavoro M.P.M.I., attivo sin dal 2012, persegue l'obiettivo di organizzare iniziative promozionali e di formazione, realizzate dall'Agenzia ICE, **per favorire le esportazioni delle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane:**

- iniziative di **formazione e informazione sulle tematiche dell'internazionalizzazione** (tecnica degli scambi, regimi doganali, digital export, normative, etc.);
- **incoming di operatori esteri in Italia** (buyers, importatori, distributori, committenti) nei principali settori d'interesse per le M.P.M.I. esportatrici,
- **missioni imprenditoriali all'estero**, con seminari di presentazione e incontri BtoB tra aziende esportatrici italiane e potenziali clienti internazionali.

**ABI E LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI SCRIVONO ALLE ISTITUZIONI PER GARANZIE  
LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE E TEMPORARY FRAMEWORK**

Riportiamo di seguito il comunicato stampa congiunto realizzato dall'**ABI** e dalle **Associazioni Imprenditoriali** circa le lettere inviate alle istituzioni nazionali ed europee contenenti le richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework (l'allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti di Stato in relazione all'emergenza sanitaria causata dal covid-19).

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricultori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane, in cui sono contenute forti richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione.

Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali.

E' quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del Paese.

In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della liquidità, è necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in *forborne* o, addirittura, in *default* secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'EBA aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica.

Per quanto riguarda il *Temporary Framework*, il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente.

È necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizione maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con successo.

Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le PMI, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del *Temporary framework*.

L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali.

15 marzo 2021

**ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DECRETO-LEGGE 13/3/2021, N. 30 E CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16/3/2021, N. 15350**

Pubblichiamo il decreto-legge 13/3/2021, n. 30 <sup>[\*]</sup> - vigente da sabato 13 marzo 2021, giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 62 - che, all'art. 1, prevede “*Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, finalizzate a garantire una più stringente strategia di limitazione dei contagi, anche in previsione delle imminenti festività pasquali, e la circolare 16/3/2021, n. 15350, con cui il ministero dell'Interno ne ha esaminato gli aspetti più significativi, “*afferenti il perimetro territoriale di applicazione e le prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private*”.

Il d.l. n. 30/2021, che fa seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10/2021), ha introdotto specifici interventi destinati a essere efficaci nel periodo intercorrente tra il 15 marzo e il (lunedì di Pasqua) 6 aprile 2021.

Tenuto conto che le nuove norme introducono una disciplina più rigorosa per contenere, nella massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la circolare n. 15350/2021, tra l'altro:

- richiama l'esigenza sia di sostenere la loro applicazione con un particolare sforzo operativo in modo da incidere significativamente sui controlli, sia di effettuare mirati controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi, onde accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità;
- raccomanda, pertanto, che i servizi territoriali vengano disposti con accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree cittadine più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive, ancorché uguale attenzione sarà rivolta alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri nodi della mobilità urbana.

\*\*\*

---

[\*] In altra parte di questo notiziario sono stati analizzati i contenuti in materia di lavoro, previsti all'art. 2.

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040)

(GU n.62 del 13-3-2021)

Vigente al: 13-3-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonche' alla durata della quarantena, del figlio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunita' e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

#### Art. 1

##### Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita' dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

#### Art. 2

Congedi per genitori e bonus baby-sitting

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, e' riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al comma 3 e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e' altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla

comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 3

#### Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per

l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gelmini, Ministro per gli affari  
regionali e le autonomie

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Bonetti, Ministro per le pari  
opportunita' e la famiglia

Brunetta, Ministro per la pubblica  
amministrazione

Orlando, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1  
(articolo 3)

«Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

| RISULTATI DIFFERENZIALI  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| - COMPETENZA -   |          |          |          |
| Descrizione risultato differenziale  | 2021     | 2022     | 2023     |
| Livello massimo del saldo netto da<br>finanziare, tenuto conto degli<br>effetti derivanti dalla presente<br>legge  | -196.357 | -157.001 | -138.501 |
| Livello massimo del ricorso al<br>mercato finanziario, tenuto conto<br>degli effetti derivanti dalla<br>presente legge (*)   | 483.592  | 431.298  | 493.551  |
| - CASSA -  |          |          |          |
| Descrizione risultato differenziale  | 2021     | 2022     | 2023     |
| Livello massimo del saldo netto da<br>finanziare, tenuto conto degli<br>effetti derivanti dalla presente<br>legge  | -279.500 | -208.501 | -198.001 |
| Livello massimo del ricorso al<br>mercato finanziario, tenuto conto<br>degli effetti derivanti dalla<br>presente legge (*)   | 566.865  | 482.798  | 553.051  |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare<br>prima della scadenza o di ristrutturare passività<br>preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |          |          |          |

».



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 16 marzo 2021

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
. Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”.

In ragione dell'andamento ancora preoccupante del quadro epidemiologico nazionale, caratterizzato da una persistente diffusività del Covid-19 e delle cc.dd. varianti ad esso correlate, con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, anche in previsione delle imminenti festività pasquali.

Il provvedimento in esame, che fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo u.s., ha introdotto specifici interventi destinati a trovare applicazione nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021. Le misure in argomento, di cui appresso verranno esaminati gli aspetti più significativi, afferiscono, in particolare, al perimetro territoriale di applicazione del vigente impianto regolatorio e alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Nell'ottica di un più efficace contrasto all'emergenza sanitaria, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge in commento prevede che, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori si collochino, per effetto di apposite ordinanze del Ministro della Salute, nella zona gialla, si applichino, *ex lege*, e pertanto in via automatica, cioè indipendentemente dall'incidenza di parametri di aggravamento, le misure previste per la zona arancione.

La suddetta linea di rigore viene anche confermata dal successivo comma 2. Infatti, ai sensi di tale disposizione, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le disposizioni previste per la zona rossa saranno applicate anche ad altri ambiti territoriali nel caso in cui venga accertata, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base dell'ultimo monitoraggio disponibile, un'incidenza cumulativa dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Nel predetto arco temporale, l'aggravamento delle misure di contenimento potrà, altresì, discendere da provvedimenti di competenza dei Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 dell'articolo 1, infatti, stabilisce che, per effetto dei succennati provvedimenti, verranno applicate le misure previste per la zona rossa, ovvero misure più restrittive tra quelle indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale abbia superato la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero quando la circolazione delle varianti del virus abbia raggiunto, in determinate aree, anche sub-provinciali, un alto rischio di diffusività o sia tale da indurre malattia grave.

Il comma 4 dell'articolo 1 è specificamente dedicato alla mobilità.

A tal riguardo, la previsione consente lo spostamento, nel periodo ricompreso tra il 15 marzo e il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, soltanto in ambito comunale, verso un'abitazione privata abitata, una volta al giorno e solo quando si tratti di aree territoriali ricomprese in zona arancione.

Tale spostamento andrà incontro agli stessi ulteriori limiti determinati dalle precedenti disposizioni, e vale a dire:

- a) potrà avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00;
- b) potrà riguardare solo due persone, salvo che non si tratti di minori di 14 anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale, ovvero di persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni sopra indicati, invece, lo spostamento in questione non potrà avvenire nella zona rossa.

Appare utile specificare che agli spostamenti in ambito comunale nelle zone arancione potrà comunque applicarsi il comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 15/2021, trattandosi di disposizione a regime. Pertanto, potranno essere consentiti gli spostamenti che



# *Ministero dell'Interno*

## GABINETTO DEL MINISTRO

avvengano dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in commento è dedicato alla disciplina del contenimento del Covid-19 in occasione delle festività pasquali, corrispondenti alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.

In proposito, la norma stabilisce, anche qui in via automatica, l'applicazione a tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la zona bianca, delle disposizioni di massimo rigore dettate per la zona rossa.

Con riguardo allo spostamento, negli stessi giorni, verso un'abitazione privata abitata, è previsto che esso possa avvenire, anche con riferimento alla zona rossa, nell'intero ambito regionale.

Di rilievo, infine, il comma 7 dell'art. 1, che lascia invariato il quadro sanzionatorio.

\* \* \*

Tenuto conto che le disposizioni in commento introducono una disciplina più rigorosa al precipuo fine di contenere, nella massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la relativa applicazione dovrà essere sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli.

Si raccomanda, pertanto, che i servizi territoriali vengano disposti con accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive.

Con riguardo alla circostanza che le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nel periodo pasquale, appare opportuno che vengano disposti mirati controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi, onde accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità.

Uguale attenzione andrà, poi, rivolta alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana.

Nel confidare nella consueta puntualità e scrupolosità dell'azione delle SS.LL., si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

Frattasi

**“IL MONDO CHE VERRÀ. INTERPRETARE E ORIENTARE LO SVILUPPO DOPO LA CRISI SANITARIA GLOBALE”: LIBRO DEL CNEL CON I CONTRIBUTI DI 16 AUTOREVOLI ECONOMISTI, POLITICI E GIURISTI**

Come sarà il futuro post-Covid ? Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) lo ha chiesto a 16 autorevoli economisti, politici e giuristi raccogliendo i loro contributi in un libro, “Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale”. Il volume, nato da un’idea del presidente CNEL **Tiziano Treu** che ha curato l’introduzione, contiene 16 riflessioni sugli impatti della pandemia e possibili scenari nazionali e internazionali che si verranno a delineare, scritte da **Emma Bonino, Massimo Bray, Guido Brera, Giuseppe De Rita, Maurizio Ferrera, Franco Gallo, Luca Jahier, Enrico Letta, Mauro Magatti, Romano Prodi, Lucrezia Reichlin, Chiara Saraceno, Paola Severino, Giovanni Tamburi, Giulio Tremonti e Stefano Zamagni.**

*“Gli effetti economici della pandemia sono ancora indeterminati. Le prime stime indicano un ordine di grandezza nella caduta del Pil mondiale doppio di quella delle crisi del 2008 e un gravissimo impatto sulla occupazione, secondo le previsioni dell’OIL oltre 250 milioni di disoccupati. Il volume può offrire alle istituzioni e ai decisori pubblici, alle organizzazioni sociali e politiche e anche alle persone che vogliono riflettere, elementi preziosi per orizzontarsi in un futuro che si presenta incerto come non mai, ma anche aperto a nuove possibilità”,* scrive il presidente Treu nell’introduzione.

Il libro, disponibile gratuitamente cliccando sul link <http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2021/03/MONDO-CHE-VERRA.pdf> e nel sito [www.cnel.it](http://www.cnel.it), analizza gli effetti della pandemia sulla struttura sociale, sulla scuola, sul welfare e sui rapporti internazionali.

Dagli scritti dei quindici esperti emergono alcuni tratti comuni sulle conseguenze più immediate della pandemia e sulle proposte: il modello di Europa è da modificare, il divario digitale si è trasformato in elemento di disuguaglianza sociale, il ruolo della scuola è sottovalutato, il terzo settore ha supportato, ma non è integrato col sistema nazionale, i milioni di dati raccolti devono essere un patrimonio scientifico sul quale basare le decisioni politiche, si sono sperimentate nuove forme di “diritto dell’emergenza” che hanno variato gli equilibri istituzionali (mettendone in luce le criticità) e che per la ripresa richiedono ora una nuova forma di collaborazione tra pubblico e privato.

L’impatto drammatico sul mondo del lavoro e le politiche di welfare da rinforzare per tamponarne gli effetti sociali che possono derivarne sono alcuni degli argomenti che proprio il CNEL, come gli altri Comitati Economici e Sociali europei, è chiamato a valutare coinvolgendo direttamente tutti i corpi intermedi in esso rappresentati.

## CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020-2023

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ENTE GESTORE</b>           | <b>MISE</b><br><b>Agenzia delle Entrate</b>   |
| <b>BENEFICIARI</b>            | Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b> | Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>      | a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232);<br>b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all'allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232);<br>c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.   |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per investimenti in <b>beni strumentali materiali</b> tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:<br/>50% (40% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<br/>30% (20% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;<br/>10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, per il solo periodo 2020-21.</li> <li>- Per investimenti in <b>beni strumentali immateriali</b> funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:<br/>20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> <li>- Per investimenti in <b>beni strumentali materiali ordinari</b>:<br/>10% (6% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2 milioni di euro;<br/>15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di investimento fino a 2 milioni di euro.</li> <li>- Per investimenti in <b>beni strumentali immateriali ordinari</b>:<br/>10% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro;<br/>15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di investimento fino a 1 milione di euro.</li> </ul> |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b> | Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni, tranne per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, dove è ridotto a un anno. |
|-----------------------------|---|

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b><br> 0544/280216<br> 338/6644525<br> <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a> | <b>Dott. Mauro Basurto</b><br> 0544/280212<br> 335/372511<br> <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a> |
|-------------|--|---|



|                            |
|----------------------------|
| <b>NUOVA SABATINI 2021</b> |
|----------------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | <b>MISE</b>   |
| <b>BENEFICIARI</b>               | PMI   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.   |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | Beni nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.<br>Investimenti che soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta.   |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanziamento bancario o in leasing da parte di banche e intermediari convenzionati a copertura totale dell’investimento;</li> <li>- Un contributo ministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento (tra il 7,7% al 10% dell’investimento totale).</li> </ul> <p>Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 4.0”. I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%.</p> <p>PMI DEL SUD: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 milioni di euro).</p> <p>Per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’erogazione dell’agevolazione avverrà in un’unica soluzione anche per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro.</p> |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | Esenzione   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Presentazione alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento.   |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Esaurimento fondi disponibili.  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b>   | <b>Dott. Mauro Basurto</b>   |
|             |  0544/280216  |  0544/280212  |
|             |  338/6644525  |  335/372511   |
|             |  <a href="mailto:ceccarelli@confimioromagna.it">ceccarelli@confimioromagna.it</a> |  <a href="mailto:basurto@confimioromagna.it">basurto@confimioromagna.it</a> |



**CORPORATE  
STUDIO**

## VOUCHER TEM DIGITALI

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>ENTE GESTORE</b>  | <b>INVITALIA</b>  |  |   |
| <b>BENEFICIARI</b>   | Micro e Piccole imprese manifatturiere (codice ATECO C).  |  |   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>  | Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.  |  |   |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>   | La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi e ricerche sui mercati esteri;</li> <li>- individuazione e acquisizione di nuovi clienti;</li> <li>- assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione;</li> <li>- incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce;</li> <li>- integrazione dei canali di marketing online;</li> <li>- gestione evoluta dei flussi logistici.</li> </ul>  |  |   |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>  | Il voucher è pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>20.000</b> euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 30.000 euro;</li> <li>- <b>40.000</b> euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 60.000 euro.</li> </ul> <p>È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento di almeno il 15% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell'esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d'affari registrato nell'esercizio 2021;</li> <li>- incidenza - nell'esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari.</li> </ul>   |  |   |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>   | De minimis.   |  |   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>   | Presentazione tramite procedura informatica su Invitalia.   |  |   |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Compilazione della domanda: dalle ore 10:00 del 9 marzo 2021 alle 17 del 22 marzo 2021.<br>Presentazione della domanda: con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.  |  |   |
| <b>INFO</b>  | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b><br/>  0544/280216<br/>  338/6644525<br/>  <a href="mailto:ceccarelli@confimioromagna.it">ceccarelli@confimioromagna.it</a> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Dott. Mauro Basurto</b><br/>  0544/280212<br/>  335/372511<br/>  <a href="mailto:basurto@confimioromagna.it">basurto@confimioromagna.it</a> </td> </tr> </table> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b><br> 0544/280216<br> 338/6644525<br> <a href="mailto:ceccarelli@confimioromagna.it">ceccarelli@confimioromagna.it</a> | <b>Dott. Mauro Basurto</b><br> 0544/280212<br> 335/372511<br> <a href="mailto:basurto@confimioromagna.it">basurto@confimioromagna.it</a> |
| <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b><br> 0544/280216<br> 338/6644525<br> <a href="mailto:ceccarelli@confimioromagna.it">ceccarelli@confimioromagna.it</a> | <b>Dott. Mauro Basurto</b><br> 0544/280212<br> 335/372511<br> <a href="mailto:basurto@confimioromagna.it">basurto@confimioromagna.it</a>   |  |   |

CORPORATE  
STUDIO

## ISI INAIL 2020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | <b>INAIL</b>   |
| <b>BENEFICIARI</b>               | Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);</li> <li>- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) Asse di finanziamento 2;</li> <li>- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;</li> <li>- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4.</li> </ul> |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | A. le spese di progetto;<br>B. le spese tecniche e assimilabili.   |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | Fondo perduto del 65% delle spese ammissibili sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.   |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | De minimis.  |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Telematica.  |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: dal 1 giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18:00.   |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b>   | <b>Dott. Mauro Basurto</b>   |
|             |  0544/280216  |  0544/280212  |
|             |  338/6644525  |  335/372511   |
|             |  <a href="mailto:ceccarelli@confimioromagna.it">ceccarelli@confimioromagna.it</a> |  <a href="mailto:basurto@confimioromagna.it">basurto@confimioromagna.it</a> |

CORPORATE  
STUDIO

## BONUS PUBBLICITÀ 2021

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ENTE GESTORE</b>              | <b>MISE</b>   |
| <b>BENEFICIARI</b>               | Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; enti non commerciali.  |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>    | Investimenti pubblicitari.  |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>         | Investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali (al netto dei costi di intermediazione e di altre eventuali spese accessorie) su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, nonché nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.                       |
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | <b>STAMPA:</b> credito d'imposta del 50% del valore degli investimenti effettuati nel corso del 2021.<br><b>EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI:</b> credito d'imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale, purchè pari o superiore ad almeno l'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione dell'anno precedente. |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | De minimis.   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.  |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Prenotazione: dal 1 al 31 marzo 2021;<br>Dichiarazione sostitutiva: dal 1 a 31 gennaio 2022.  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b>   | <b>Dott. Mauro Basurto</b>   |
|             |  0544/280216  |  0544/280212  |
|             |  338/6644525  |  335/372511   |
|             |  <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a> |  <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a> |



## TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>ENTE GESTORE</b>           | <b>Regione Emilia-Romagna.</b>   |
| <b>BENEFICIARI</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese artigiane appartenenti al settore manifatturiero;</li> <li>- imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria attività all'interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere.</li> </ul>   |
| <b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b> | <p>Sono ammissibili gli interventi finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all'impresapropONENTE il progetto;</li> <li>- alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti nella medesima catena del valore.</li> </ul> <p>Gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi; Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity);</li> <li>- adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;</li> <li>- adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all'ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione.</li> </ul> |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di beni strumentali, di software e relative licenze d'uso direttamente funzionali alla realizzazione dei progetti;</li> <li>b) acquisizioni di consulenze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo e di direzione;</li> <li>- finalizzate all'introduzione delle tecnologie abilitanti 4.0 o all'adattamento e alla connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;</li> </ul> </li> <li>c) costi del personale dedicato all'acquisizione delle competenze necessarie per gestire il percorso di innovazione introdotto con il progetto. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima del <b>10%</b> della somma delle voci precedenti.</li> </ul>  |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>      | Fondo perduto nella misura pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino a uncontributo massimo di € 40.000.<br>L'investimento complessivo dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a € 30.000. |
| <b>REGIME DI AIUTO</b>           | Covid-19   |
| <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> | Telematica su Sfinge2020.  |
| <b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>  | Dalle ore 10.00 del giorno 13 aprile 2021 alle ore 13.00 del giorno 20 aprile 2021.  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>INFO</b> | <b>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</b>   | <b>Dott. Mauro Basurto</b>   |
|             |  0544/280216  |  0544/280212  |
|             |  338/6644525  |  335/372511   |
|             |  <a href="mailto:ceccarelli@confimiromagna.it">ceccarelli@confimiromagna.it</a> |  <a href="mailto:basurto@confimiromagna.it">basurto@confimiromagna.it</a> |



## FORMAZIONE DIRIGENTI

### OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di dirigente così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

### CONTENUTI

#### Modulo 1. Giuridico – normativo

- ✓ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- ✓ Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- ✓ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
- ✓ Delega di funzioni
- ✓ La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- ✓ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D- Lgs. N. 231/2001, e s.m.i.
- ✓ I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

#### Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

- ✓ Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. N. 81/08)
- ✓ Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- ✓ Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- ✓ Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- ✓ Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08
- ✓ Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

#### Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

- ✓ Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- ✓ Il rischio da stress lavoro-correlato
- ✓ Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
- ✓ Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavoro in appalto
- ✓ Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
- ✓ La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
- ✓ I dispositivi di protezione individuale
- ✓ La sorveglianza sanitaria

#### Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

- ✓ Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- ✓ Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
- ✓ Tecniche di comunicazione
- ✓ Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- ✓ Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

## **DOCENTI**

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

## **DURATA**

16 ore

## **DATE**

**25 e 26 Marzo 2021 (9.00-13.00 e 14.00-18.00)**

## **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

## **SEDE DI SVOLGIMENTO**

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

## **INFO**

Simona Facchini– [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

**LA FORMAZIONE SARA' EROGATA SOLO IN VIDEOCONFFERENZA**

## Formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)

### OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.

### CONTENUTI

La valutazione del rischio elettrico; la legislazione della sicurezza elettrica; Lavoro elettrico e lavoro ordinario; Qualificazione del personale; Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica; Resistenza elettrica del corpo umano; Effetti dell'elettricità sul corpo umano; Curve di pericolosità e di sicurezza; Tipologie di lavoro elettrico; Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico; Scelta del tipo di lavoro elettrico; Lavoro elettrico e non elettrico; Distanze regolamentate DL, DV e DA9; Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni; Delimitazione della zona di lavoro; Parti attive pericolose; Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico; Caratteristiche dei lavoratori elettrici; Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI; DPI e attrezzi per lavori elettrici; Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08; I principali DPI elettrici; Attrezzi per lavori sotto tensione BT; Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT; Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione; Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione; Tipologie di lavoro sotto tensione; Organizzazione del lavoro; Lavori sotto tensione a contatto; Lavori sotto tensione a distanza

### DESTINATARI

Installatori, manutentori, e quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità su impianti in AT

### DURATA

16 ore

### DATE

**24 Marzo e 31 Marzo 2021** (ore 9.00-18.00)

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

### SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

### INFO

Simona Facchini– [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

*Formazione in videoconferenza*

**AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA  
CONDUZIONE GRU PER AUTOCARRO**

**OBIETTIVI**

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di GRU PER AUTOCARRO così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

**CONTENUTI**

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

**DURATA**

4 ore

**DESTINATARI**

Addetti alla conduzione di Gru per autocarro

**DATE**

**26 Marzo 2021 (9.00-13.00)**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna  
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

**INFO**

Simona Facchini- [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280

## Formazione in videoconferenza

### **COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL CONTAGIO E CORRETTA GESTIONE DEGLI ASPETTI DOCUMENTALI**

Quali **responsabilità civili e penali** possono essere attribuite alle figure aziendali che predispongono e devono controllare la corretta applicazione delle misure anti contagio COVID-19?

Cosa significa che l'INAIL riconosce il contagio da Coronavirus come **"infortunio sul lavoro"**?

Quali sono le interconnessioni tra **la legislazione emergenziale** promulgata per il contenimento del rischio da COVID-19 e la **legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro**?

Quali sono le azioni che l'azienda deve interpretare per gestire al meglio i Protocolli Aziendali e quindi il rischio di contagio?

Il webinar avrà l'obiettivo di identificare le responsabilità e quindi i ruoli delle figure apicali nella gestione del rischio COVID-19 in azienda.

#### **CONTENUTI**

- Il riconoscimento da parte dell'INAIL del contagio da COVID 19 come infortunio sul lavoro
- Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro
- Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Consulenti e Covid Manager: **responsabilità penali e civili in caso di morte, lesioni o inabilità subite da uno o più lavoratori per causa del "Coronavirus" SARS-CoV-2.**
- I requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 per l'adozione di un **Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01** idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza del lavoro in rapporto alle nuove disposizioni statali e regionali per la prevenzione del contagio da COVID-19: sovrapposizioni e novità.
- Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 aziendale.
- La valutazione del rischio biologico: obbligo o opportunità
- La gestione interna del rischio: I Protocolli Aziendali ed i loro aggiornamenti
- La gestione dei casi positivi in azienda tra smart working e malattia
- L'Obbligatorietà dei Vaccini
- Gestione dei lavoratori Fragili e Ruolo del Medico Competente

#### **DESTINATARI:**

RSPP/ASPP/RSPP DL, DIRIGENTI RESPONSABILI RISORSE UMANE.

**IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.**

#### **DURATA**

4 ORE

#### **DATE DI SVOLGIMENTO:**

**30 MARZO 2021 (9.00-13.00)**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

**€ 150,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna**

**€ 180,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna**

#### **IFO**

Simona Facchini- [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi

## ECONOMIA CIRCOLARE & INNOVAZIONE SOCIALE NEL SETTORE MECCANICO: UNA SFIDA PER IL PRESENTE

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 7 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

### OBIETTIVI

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti i principali concetti legati al tema dell'economia circolare, la cui promozione rappresenta uno tra i principali obiettivi di sviluppo sostenibile previsti a livello internazionale.

Essere un'impresa attenta all'economia circolare, adottando quindi strategie per ridurre sprechi e valorizzando il più possibile materiali e sostanze lungo tutto il ciclo di vita, riducendo così l'impatto ambientale, rappresenta:

- una scelta etica e nell'ottica dell'innovazione sociale in quanto a vantaggio della sostenibilità e della collettività
- un possibile elemento di incremento della competitività e di stimolo a processi di eco-innovazione
- un'opportunità valorizzabile anche in termini di reputazione e immagine su di un tema attualmente di grande interesse per il mercato e l'opinione pubblica

### CONTENUTI

- dall'economia lineare all'economia circolare: cos'è, soggetti coinvolti
- relazione tra economia circolare, sostenibilità ed innovazione sociale
- principali aspetti di normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti applicabile alle aziende
- gestione operativa dei rifiuti prodotti in azienda: deposito temporaneo, documentazione
- la "rete" come principio dell'economia circolare
- il ciclo di vita dei prodotti/servizi
- dai principi dell'economia circolare al ciclo di vita dei prodotti per: ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire
- Industria 4.0 e green economy
- eco progettazione, eco innovazione ed ecodesign: applicazione ai cicli produttivi di settore
- design di prodotto (materiali, modularità, riparabilità, durabilità, sostituzione delle sostanze pericolose, riutilizzo), di processo (riduzione degli scarti, impatto ambientale...), di riciclo (disassemblaggio, rigenerazione, riciclabilità, ...)

### DURATA

**16 ore** di attività formativa svolta in videoconferenza.

In seguito all'attività formativa per ciascun progetto si potrà valutare l'attivazione di un'azione di accompagnamento di 20 ore.



## DOCENTI

**Vittorio Ronco**, ingegnere libero professionista con ampia esperienza nella consulenza e nella formazione in tema ambientale ed energetico rivolta alle aziende

**Johanna Lisa Ronco**, ingegnere esperta in Green Technologies e innovazione tecnologica

## DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti

## CALENDARIO

Lunedì **26 Aprile 2021** dalle ore 14 alle ore 18

Mercoledì **28 Aprile 2021** dalle ore 14 alle ore 18

Lunedì **3 Maggio 2021** dalle ore 14 alle ore 18

Mercoledì **5 Maggio 2021** dalle ore 14 alle ore 18

## QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

## SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

## SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

## INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** [tcoppi pieri@sviluppopmi.com](mailto:tcoppi pieri@sviluppopmi.com) Tel. 0544/280280. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 31 Marzo 2021**

**SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA, INFEZIONE DA COVID-19 O  
QUARANTENA DEL FIGLIO MINORE CONVIVENTE: NUOVE MISURE IN FAVORE DEL GENITORE  
LAVORATORE VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 2021**

L'art. 2 del decreto-legge 13/3/2021, n. 30<sup>(\*)</sup> - vigente da sabato 13 marzo 2021, giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 62 - ha previsto, fino al 30 giugno 2021, le seguenti misure per i lavoratori con figli minori conviventi in didattica a distanza, malati COVID-19 o in quarantena.

**LAVORO AGILE PER FIGLI UNDER 16 (comma 1)**

Il dipendente può, alternativamente all'altro genitore, **svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** <sup>[1]</sup> per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dei seguenti eventi relativi al **figlio convivente di età inferiore a sedici anni**:

- 1) sospensione dell'attività didattica in presenza;
- 2) infezione da COVID-19;
- 3) quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, post contatto ovunque avvenuto.

**CONGEDO PARENTALE PER FIGLI UNDER 14 (commi da 2 a 4)**

Per gli stessi eventi di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3), relativi però al **figlio convivente di età inferiore a quattordici anni, nelle ipotesi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile**, il dipendente, può, alternativamente all'altro genitore, **astenersi dal lavoro**.

Questo beneficio è altresì riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, "iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura".

Per i periodi di astensione dal lavoro, coperti da contribuzione figurativa, **al dipendente è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" ex art. 23 del d.lgs. 26/03/2001, n. 151, "a eccezione del comma 2 del medesimo articolo" <sup>[2]</sup>.

<sup>[1]</sup> Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001 (astensione facoltativa), fruiti dai genitori per gli stessi eventi di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) all'interno del periodo **1 gennaio - 13 marzo 2021**, possono essere **convertiti**, a domanda degli interessati, nel congedo di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. 13/3/2021, n. 30, con diritto alla menzionata indennità, *“e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale”*.

#### **CONGEDO NON RETRIBUITO PER FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 16 ANNI (comma 5)**

Per gli stessi eventi di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3), in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, di **astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

#### **“BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING” IN FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI E PER I FIGLI CONVIVENTI MINORI DI ANNI 14 (comma 6)**

*“I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14”*, possono scegliere la **corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di “baby-sitting”** nel limite massimo complessivo di **100 euro settimanali**, da utilizzare per prestazioni effettuate per gli stessi eventi di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3).

Tale bonus:

- viene erogato mediante il “libretto famiglia” di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e n. 15 del 2017) o, in alternativa, direttamente al richiedente *“per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari”*;

<sup>[2]</sup> **Art. 23 del d.lgs. n. 151/2001**  
**Calcolo dell'indennità**

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

omissis

- può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 30/2021 e comunque in alternativa alle misure ivi previste, e ai commi 1, 3 e 4.

#### **ALTRO GENITORE (comma 7)**

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce dei 2 congedi di cui si è trattato sopra oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai all'art. 2, commi 2 e 5, o del bonus di cui al successivo comma 6 del d.l. n. 30/2021, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste da tale decreto-legge.

#### **LIMITI DI SPESA E MODALITÀ OPERATIVE (commi 8 e 10)**

I benefici sopra decritti - **ai quali si potrà accedere secondo le modalità operative che saranno definite dall'INPS** - sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro; sulla base delle domande pervenute, l'Istituto provvederà al monitoraggio della spesa, comunicandone le risultanze al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze; qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

#### (\*) Art. 2 del d.l. n. 30/2021

#### **Congedi per genitori e bonus baby-sitting**

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA E COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI  
OBBLIGATORIE RIGUARDANTI I CITTADINI BRITANNICI RESIDENTI IN ITALIA AL 31 DICEMBRE  
2020: CHIARIMENTI MINISTERIALI**

In conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), divenuta effettiva l'1 gennaio 2021, con l'acclusa nota 4/3/2021, n. 936, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione delle informazioni concernenti gli extracomunitari nei modelli UNILAV (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 49/2020), UNILAV\_CONG, UNISOMM, Vardatori e UNIMARE nei casi in cui il lavoratore sia di cittadinanza britannica.



A Tutte le Regioni e Provincie Autonome  
 Agenzie regionali del lavoro  
 Ministero dell'Interno  
 Ministero della Salute  
 Ministero dei Trasporti  
 Enti previdenziali ed assistenziali  
 Ispettorato nazionale del lavoro  
 Agenzia nazionale delle politiche attive  
 del lavoro  
 Consulenti del lavoro  
 Assosoftware

E p. c. Direzione Generale dell'immigrazione e  
 delle politiche di integrazione  
[dgimmigrazione@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it)

**Oggetto:** Comunicazioni Obbligatorie cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020.

Con riferimento alla recente uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, divenuta effettiva il 1° gennaio 2021, sono giunte a questa Direzione Generale alcune richieste di chiarimento sulla modalità di compilazione delle informazioni concernenti i cittadini extracomunitari nei modelli UNILAV, UNILAV\_CONG, UNISOMM, Vardatori e UNIMARE nei casi in cui il lavoratore sia di cittadinanza britannica.

Nello mese di gennaio 2021, la scrivente Direzione Generale ha effettuato un primo passo obbligato aggiornando lo standard tecnico di cooperazione applicativa, di fatto assegnando lo status di lavoratore extracomunitario ai cittadini britannici. Al fine di mantenere una coerenza con quanto concordato dall'Unione Europea e il Regno Unito nell'accordo di recesso, si vuole di seguito fornire una indicazione sulle informazioni da inserire nelle diverse sezioni riservate ai lavoratori non comunitari:

- Titolo soggiorno: Altro provvedimento;
- Scadenza titolo di soggiorno (convenzionale): 31 dicembre 2019.

Le stesse indicazioni sono espresse nel portale URP Online di questo Ministero, all'indirizzo:

<https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Come-devono-compilare-i-moduli-delle-Comunicazioni-Obbligatorie-i-cittadini-britannici-legalmente-residenti-in-Italia-prima-del-31-dicembre-2020?language=it>

Si chiede a codesti Uffici di tenere conto di queste indicazioni e di contribuire alla loro diffusione.

Cordiali saluti

**Il Direttore Generale**  
Grazia Strano

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
 Direzione Generale dei sistemi informativi,  
 dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio  
 dati e della comunicazione

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE  
 Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
 Tel +39 0646834800

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it  
 dginnovazione@lavoro.gov.it  
 www.lavoro.gov.it

**“NUOVI MECCANISMI DI AUTOMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CIGO-COVID:  
MIGLIORAMENTI SU TEMPI, VALUTAZIONI E CONTROLLI” AL VIA DAL 18 MARZO 2021:  
COMUNICATO INPS**

Dal 18 marzo 2021 hanno preso il via «i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per le domande di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19, al fine di migliorare i tempi, l'accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la “fase 1” della CIGO, ovvero quella delle domande di “prenotazione” da parte delle aziende e dell'autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti». E' quanto tra l'altro riportato nell'accluso comunicato stampa dell'INPS, pubblicato sul suo portale istituzionale il 17 marzo scorso.



## Comunicato stampa

Roma, 17 marzo 2021

### **Inps, da domani al via nuovi meccanismi di automazione per la gestione delle domande CIGO-COVID: miglioramenti su tempi, valutazioni e controlli**

Da domani al via in Inps i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per le domande di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19, al fine di migliorare i tempi, l'accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la "fase 1" della CIGO, ovvero quella delle domande di "prenotazione" da parte delle aziende e dell'autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti.

Le innovazioni tecnologiche introdotte, frutto del lavoro promosso da alcuni mesi per contribuire al miglioramento del processo CIG, consentiranno una più efficace istruttoria delle domande di autorizzazione presentate dalle aziende e, conseguentemente, maggiore tempestività nei pagamenti della prestazione ai lavoratori. Al contempo, gli interventi procedurali limiteranno i rischi di errore, perché i requisiti saranno verificati con riscontri automatici rispetto alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto e richiameranno l'intervento degli operatori solo ove effettivamente necessario per risolvere particolari criticità.

"Da tempo stiamo portando avanti un complesso percorso per elevare la qualità dei servizi e rispondere alle urgenti necessità dei cittadini – spiega il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico – con particolare attenzione sulla cassa integrazione, per la quale sono in arrivo diverse innovazioni impostate negli scorsi mesi, tra cui notevoli semplificazioni per la richiesta dei pagamenti, ovvero la fase successiva a quella delle autorizzazioni".

"L'innovazione continua è parte integrante del costante impegno dell'Istituto per migliorare l'efficacia di una mole di prestazioni mai affrontata prima, pur con le stesse risorse e gli stessi dipendenti, in un'ottica di collaborazione con l'utenza e di evoluzione digitale del Paese", ha aggiunto il Presidente Tridico.

In particolare, il sistema automatizzato per le autorizzazioni prende in considerazione tutte le domande con causale COVID escluse quelle relative a "Sospensione CIGS" che necessitano di essere verificate direttamente dalla sede Inps locale, e riguarda le cinque fasi della gestione delle domande CIGO COVID-19: Caricamento domande telematiche su Sistema Unico; Caricamento domande da Sistema Unico nella procedura "Nuova Istruttoria CIGO"; Esecuzione controlli di preistruttoria; Esecuzione controlli di istruttoria; Definizione delle domande validate.

La nuova procedura automatizzata per le autorizzazioni di CIGO, già testata con successo presso alcune Sedi dell'Istituto, nel corso dei prossimi giorni sarà rilasciata in via definitiva per essere utilizzata dagli uffici Inps su tutto il territorio.



**DIFFIDA ACCERTATIVA NELLE IPOTESI DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO E DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE: CHIARIMENTI DELL'INL**

Con nota 17 marzo 2021 n. 441, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i seguenti chiarimenti sulla possibilità di emettere una diffida accertativa <sup>(\*)</sup>, ex art. 12 del d.lgs. 23/4/2004 n. 124 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52 e n. 42 del 2020):

**A) per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte datoriale e della conseguente decurtazione stipendiale.** In tale ipotesi, le differenze retributive richieste dal lavoratore non sono diretta conseguenza della prestazione lavorativa, ma di un eventuale inadempimento contrattuale ex art. 1218 del Codice civile ascrivibile al datore di lavoro che, unilateralmente e senza la necessaria forma scritta, avrebbe ridotto l'orario lavorativo e il conseguente trattamento retributivo del dipendente, non consentendo a quest'ultimo di rendere a pieno la sua prestazione e di riceverne quanto contrattualmente previsto. La fattispecie in oggetto, pertanto, riguarda una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall'ordinario ambito di applicazione della diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, di competenza del personale ispettivo. Sulla questione, infatti, la Suprema Corte ha di recente affermato (Cassazione, sentenza 19/1/2018 n. 1375), superando precedenti di segno contrario, che *“nell'ambito di un contratto di lavoro part-time la trasformazione dell'orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non assumendo valore probatorio il comportamento per facta concludentia. Al contrario, nel caso in cui il contratto sia a tempo pieno, l'accordo di modifica dell'orario, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, potrà essere provato anche attraverso comportamenti concludenti”*. Se così è sembra indubitabile che **l'accertamento in ordine**

---

(\*) Ossia il provvedimento con il quale viene ingiunto al datore di lavoro di corrispondere gli importi accertati a seguito di controllo, in dipendenza di violazioni riscontrate dalle quali derivino crediti patrimoniali in favore del lavoratore, certi nell'*an* e nel *quantum*.

(\*\*) **Art. 12 del d.lgs. n. 124/2004.**

**Diffida accertativa per crediti patrimoniali**

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo.

4. *Comma abrogato dal d.l. 16/7/2020 n. 76, convertito dalla legge 11/9/2020 n. 120.*

alla sussistenza e alla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore debba essere di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria;

B) oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 10/9/2003 n. 276 <sup>(\*\*\*)</sup>, ossia entro due anni dalla conclusione dell'appalto, ***“nei casi in cui il lavoratore abbia inteso impedire la decadenza legale attraverso l'invio al committente di un atto di diffida stragiudiziale”***. Con le note 19/11/2019 n. 9943 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2019) e 11/12/2020 n. 1107 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020), l'INL ha già evidenziato come la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia più volte chiarito che, nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive, in ragione del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l'iniziativa. Il primo regime riguarda l'azione rimessa alla volontà del lavoratore che, unitamente e al pari dei crediti retributivi, può rivendicare anche quelli contributivi, a condizione che agisca nel termine decadenziale normativamente previsto, ovvero entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Il secondo, attinente solo alla parte contributiva, riguarda la diversa azione di recupero rimessa all'iniziativa dell'ente previdenziale che, invece di essere sottoposta al predetto termine decadenziale, è soggetta all'ordinario termine prescrizione di cinque anni. Occorre inoltre ricordare come il regime delle decadenze nel Codice civile sia regolato dall'art. 2966, secondo cui *“la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”*. A caratterizzare l'istituto della decadenza, oltre che a differenziarlo da quello della prescrizione, interviene l'art. 2964, comma 1, ai sensi del *“quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”*. Di conseguenza, appare ragionevole affermare che la decadenza dettata nella fattispecie di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 possa essere impedita dall'iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero, nell'accezione giurisprudenziale più ampia, anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente. Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 2967 del Codice civile, *“nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”*: pertanto, **a seguito della notifica dell'atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura tuttavia di verificare l'assenza di una intervenuta prescrizione** e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

<sup>(\*\*\*)</sup> **Art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003**

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

**TRATTAMENTO FISCALE DELL'ANTICIPAZIONE DI SOMME EROGATE A TITOLO DI INCENTIVO ALL'ESODO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 17 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ("Testo unico delle imposte sui redditi" - Tuir) prevede che sono soggette - tra le altre - a tassazione separata <sup>(\*)</sup> le «*indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione*» del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque pagati a seguito di transazioni/accordi relativi alla sua risoluzione (per es., gli importi corrisposti a titolo di incentivo all'esodo).

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa risposta a interpello 16 marzo 2021 n. 177, ha chiarito che, in forza di quanto stabilito dall'art. 19, comma 4 del Tuir, la tassazione separata si applica anche nelle ipotesi in cui l'eventuale indennità, "*direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro*", venga erogata in forma anticipata, e pertanto durante il suo corso.

---

<sup>(\*)</sup> "L'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione..." (art. 21, comma 1 del Tuir). "Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito" (art. 21, comma 3 del del Tuir).

**Risposta n. 177**

**OGGETTO:** Trattamento fiscale dell'anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo - Articoli 17 e 19 del Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Società istante (di seguito, *Istante*), nell'ambito di un piano di risanamento e ristrutturazione volto alla razionalizzazione dei costi, nel gennaio 2020, ha avviato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, una procedura di licenziamento collettivo (in seguito, la Procedura) per n. 817 risorse, costituente la totalità di quelle con qualifica non dirigenziale, occupate presso le strutture operative ed organizzative delle sedi centrale e periferiche.

Nell'aprile 2020, la Procedura è stata definita in sede ministeriale, con accordo tra le Parti, prevedendo, quale esclusivo criterio di scelta volontario, quello della manifestazione in forma scritta, entro il mese di ottobre 2020, da parte dei lavoratori coinvolti, di adesione al programmato piano di uscite e di non opposizione al licenziamento (in seguito, anche la "Manifestazione di Volontà").

L'*Istante* precisa, inoltre, che nell'ambito della descritta Procedura, ad inizio aprile 2020, ha stipulato con le OO.SS. un'intesa "endoprocedimentale" di natura

aziendale, con la quale è stato previsto che ai lavoratori che avessero manifestato, nei tempi e con i modi prescritti, la propria adesione e non opposizione al licenziamento, sarebbe stato riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute, un sostegno economico, di cui la quota maggiormente rilevante sarebbe stata erogata "*in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro dunque a titolo di incentivazione all'esodo*" (in seguito, anche "Incentivo all'Esodo") ed un'altra, benché minima quota a titolo di transazione generale e novativa.

A partire dalla metà del mese di aprile 2020, i lavoratori interessati hanno, pertanto, inviato alla Società istante le proprie "Manifestazioni di Volontà", indicando la data per la risoluzione del rapporto e, conseguentemente, maturando il diritto a percepire l'incentivo all'esodo, la cui erogazione sarebbe avvenuta alla fine del mese successivo al licenziamento, più precisamente in corrispondenza dell'emissione del cedolino paga di fine rapporto.

Nel mese di giugno 2020, in forza di particolari esigenze tecnicoorganizzative manifestatesi anche a causa della crisi epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dal legislatore, la Società istante ha stipulato una serie di accordi individuali con una ristretta platea di lavoratori, che già avevano inviato la propria "Manifestazione di Volontà", indicando tendenzialmente nel mese di giugno 2020 la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Con tali accordi si posticipava la data di risoluzione individuata dai lavoratori, prorogando il rapporto lavorativo per il tempo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze aziendali.

Condizione essenziale dell'intesa era l'accettazione da parte dei lavoratori dell'erogazione dell'incentivo all'esodo in epoca successiva rispetto a quella originariamente maturata, corrispondente al momento dell'effettiva interruzione del rapporto e sempre previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede "protetta".

Nell'autunno del 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la

Società ha concordato con 21 lavoratori già individuati quali destinatari della prima proroga (in seguito, anche i "Lavoratori Coinvolti"), un nuovo ed ulteriore posticipo della risoluzione del rapporto di lavoro al primo semestre del 2021.

Nella seconda intesa è stata nuovamente prevista la condizione dello "slittamento" del pagamento dell'incentivo all'esodo in corrispondenza del nuovo termine di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società istante rappresenta di essere intenzionata a non attendere il licenziamento dei Lavoratori Coinvolti, liquidando l'incentivo all'esodo, a titolo di "anticipazione", entro il mese di dicembre 2020, o comunque in vigenza del rapporto di lavoro.

Ciò posto, chiede se la quota di incentivo all'esodo, da erogarsi nel corso del rapporto di lavoro, possa essere assoggettato a tassazione separata quale anticipazione del trattamento incentivante e, conseguentemente, applicare gli articoli 17 e 19 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Società istante ritiene che alla quota di incentivo all'esodo erogato nel corso del rapporto di lavoro possa applicarsi la tassazione separata in luogo di quella ordinaria.

Ad avviso della Società istante, infatti, l'incentivo all'esodo a titolo di anticipazione in epoca antecedente al licenziamento, si sostanzia comunque quale «*somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione*» del rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 17 del Tuir, essendo completamente "slegate" dall'esecuzione del rapporto e/o dalle prestazioni tipiche dello stesso.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 17 del Tuir dispone che l'imposta si applica separatamente sulle «*altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione*» del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.

In merito, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite *una tantum* in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto (in tal senso anche circolare Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2).

Tra le «*altre indennità e somme*», i documenti di prassi citati ricomprendono l'incentivo all'esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l'esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

In relazione alla disciplina fiscale applicabile a tale emolumento, il comma 2 dell'articolo 19 del Tuir prevede che queste «*anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1*», ovvero con la medesima aliquota del TFR.

Il comma 4 del medesimo articolo 19 disciplina il regime fiscale applicabile alle anticipazioni degli emolumenti in esame statuendo che «*Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva*».

Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha previsto che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Ciò rappresentato, in relazione alla fattispecie in esame, si osserva che con accordo del marzo 2020, la Società istante e le Parti sindacali interessate hanno previsto che *"ai Lavoratori interessati verrà riconosciuto ...un sostegno economico legato all'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento saranno oggetto di separato accordo"*.

Sulla base di quanto argomentato e in ragione di quanto statuito tra la parte datoriale e quella sindacale, si condivide la soluzione interpretativa prospettata, considerato che il sostegno economico in esame è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e il legislatore, per tale tipologia di emolumento, ha previsto una corresponsione anche in forma anticipata.

Conseguentemente, la Società istante, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Tuir, e con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo Testo unico, sarà tenuta ad applicare l'imposta separatamente sulla somma che a titolo di "anticipazione" del trattamento incentivante sarà corrisposta ad un ristretto numero di lavoratori che hanno inviato la propria "Manifestazione di Volontà", con indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**

**TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI FEBBRAIO 2021**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **febbraio 2021** pari a **103** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 febbraio 2021** al **14 marzo 2021** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,763196%**.